

Sentenza n. 140/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 12/2013

Repert. n. 360/2014 del 31/01/2014

N. R.G. 12/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 12/2013

tra

F. [REDACTED] M. [REDACTED]

ATTORE

e

U. [REDACTED] C. [REDACTED] P. [REDACTED] R. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 30 gennaio 2014 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per F. [REDACTED] M. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avvocato [REDACTED]

Per U. [REDACTED] C. [REDACTED] P. [REDACTED] R. [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 140/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 12/2013

Repert. n. 360/2014 del 31/01/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12/2013 promossa da:

F. [REDACTED] M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 42100 REGGIO NELL'EMILIA, presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

U. [REDACTED] C. [REDACTED] P. [REDACTED] R. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] 42015 [REDACTED], presso il difensore avv.
[REDACTED]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, la presente controversia trae origine dal verbale di accertamento meglio indicato in dispositivo ed elevato dalla Polizia Municipale nei confronti di M. F. per la violazione dell'art. 154 commi 1 e 8 del C.d.S., poiché *"usciva dal civico 29 di via Campagnola e si immetteva nella stessa effettuando la manovra di svolta a destra per entrare nel civico 29/a, tale manovra creava pericolo ed intralcio agli utenti della strada. Nella circostanza veniva a collisione con il veicolo proveniente da tergo"*.

Avverso l'ingiunzione, relativa ad una sanzione pecuniaria di euro 39 oltre ad euro 14 per spese ed alla decurtazione di due punti dalla patente, M. ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, mentre ha resistito la convenuta U. C. P. R.

Con la sentenza meglio indicata in dispositivo, il Giudice di Pace, accogliendo parzialmente l'opposizione, ha *"derubricato la contestazione a quella di cui all'articolo 141 secondo comma C.d.S."*, confermando la sanzione pecuniaria ed annullando la decurtazione dei punti dalla patente.

Detta sentenza è stata gravata, nel presente procedimento, da entrambe le parti: con l'appello principale dal M., tramite richiesta di totale annullamento del verbale sanzionatorio, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità dell'altro veicolo nella causazione del sinistro; con l'appello incidentale dalla U. C. P. R. tramite richiesta di conferma del verbale sanzionatorio, sul presupposto della sua corretta elevazione;

- ritenuto che, l'appello principale va rigettato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale.

Invero, risulta dagli accertamenti della Polizia Municipale agli atti, sostanzialmente non contestati ex articolo 115 c.p.c., che M. procedendo dal proprio cortile di casa in retromarcia e con l'ausilio delle quattro frecce indicatrici, con manovra oggettivamente pericolosa, si è immesso nella pubblica via per poi sostare al centro della stessa e svoltare immediatamente sulla sinistra al fine di entrare nel cortile dell'abitazione adiacente, scontrandosi con altro veicolo proveniente da tergo poco prima di terminare la svolta.



Sentenza n. 140/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 12/2013

Trattasi, in tutta evidenza, di una manovra effettuata dall'appellante che ha creato il pericolo

ed intralcio nella circolazione, sia nell'immissione, sia nell'impegno della corsia, sia nella svolta, ciò che, come correttamente contestato, costituisce una palese violazione dell'articolo 154 comma 1 codice della strada (*"i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra a sinistra... devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi"*).

Non è quindi minimamente revocabile in dubbio la non conformità del comportamento dell'appellante alle prescrizioni del codice della strada, né la correttezza della contestazione, che ai sensi dell'articolo 154 comma 8 ha disposto la sanzione pecuniaria nel minimo edittale ed ai sensi dell'articolo 126 bis ha, necessariamente e doverosamente, disposto la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Del tutto inconducibile è quindi la discettazione della difesa dell'appellante in ordine alla responsabilità dell'altro veicolo nella causazione del sinistro, in ragione del suo preteso eccesso di velocità o comunque di una condotta di guida non regolamentare. E' infatti facile replicare che la condotta dell'altro veicolo non attiene al presente giudizio, il cui oggetto è unicamente relativo alla valutazione della correttezza della sanzione irrogata nei confronti del M. e non riguarda invece il riparto delle responsabilità tra i due veicoli nella causazione del sinistro.

Tanto basta, come detto, a rigettare l'appello principale e ad accogliere l'appello incidentale.

Pertanto, in riforma della sentenza appellata (che ha errato anche nel derubricare la violazione, ciò che non è consentito al Giudice, il quale non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell'erogazione della sanzione, essendo ciò precluso dall'articolo 112 c.p.c. e dalla legge n. 2248/1865 allegato E), deve rigettarsi l'originaria opposizione e confermarsi la sanzione amministrativa;



Sentenza n. 140/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 12/2013

- considerato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 360/2014 del c.p.c. in

tema di spese di lite, che, riferite al doppio grado di giudizio e liquidate come da dispositivo in conformità alla nota presentata con riferimento al D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente appellante convenuta ed a favore della vittoriosa parte appellata.

La liquidazione è effettuata tenendo a mente un valore prossimo ai minimi per ciascuna delle tre fasi svolte di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta in nessuno dei due gradi di giudizio la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione più basso previsto dai parametri.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Correggio n. 147/2012 del 2/7/2012, rigetta l'originaria opposizione e per l'effetto conferma il verbale di accertamento n. 391/2012 del 8/4/2012;
- condanna M. F. a rifondere a U. C. P. R. le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 55,5 per rimborsi, € 1.600 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 30/1/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

